

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Maria Silvia Bassoli
Simona Bonomelli

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Alberto Ciambella

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Barbara Assolari

del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Fino a 6 mila euro di bonus per i giovani nuovi assunti

Con il modulo telematico «Gagi» messo a disposizione dall'Inps i datori di lavoro possono chiedere le agevolazioni previste dall'Ue



Opportunità in più per i giovani con il bonus che le aziende possono richiedere legato al piano europeo per combattere la disoccupazione

ALESSANDRA BEVILACQUA

Si chiama «Gagi» ed è il modulo telematico che l'Inps ha messo a disposizione online il 10 ottobre scorso, col quale i datori di lavoro possono chiedere il bonus economico per ogni neo assunto iscritto al programma Garanzia giovani.

Il «Programma Garanzia giovani» è il Piano europeo per combattere la disoccupazione giovanile, rivolto ai giovani tra i 15 e i 24 anni, che si declina in diverse azioni: accoglienza, orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro, apprendistato, tirocini, servizio civile, autoimprenditorialità, mobilità professionale, bonus occupazionale per le imprese e formazione a distanza.

In particolare, con il decreto direttoriale 1079 dell'8 agosto 2014, pubblicato il 2 ottobre sul proprio sito, il Ministero del Lavoro sblocca l'utilizzo dei fondi, pari a 188.755.343,66 euro complessivi, di cui 52.393.780 per la Lombardia, stanziati per il bonus a beneficio delle aziende che assumo-

no giovani tra i 16 e i 29 anni, che abbiano assolto gli obblighi dell'istruzione previsti per legge, senza occupazione, né inseriti in percorsi di studio o formazione, e che siano registrati nel programma Garanzia giovani.

I bonus, che saranno fruibili sotto forma di conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti, variano da un minimo di 1.500 euro, per contratti inferiori a 12 mesi, a un massimo di sei mila euro, per il tempo indeterminato. Nella circolare 118 del 3 ottobre 2014, l'Inps definisce tutte le modalità operative e specifica nel dettaglio i parametri dell'incentivo. I termini discriminanti sono la durata del contratto e la difficoltà del giovane a trovare lavoro, in base alla quale il centro per l'impiego attribuisce una classe «bassa», «media», «alta» o «molto alta». La tabella Inps, quindi, indica che se il contratto è a tempo determinato (6-12 mesi), l'incentivo è di 1.500 (alta)-2 mila euro (molto alta); se il contratto a tempo determinato è di almeno 12 me-

La rubrica

Come inviare i quesiti per gli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

Commercialisti

RISPOSTA N. 220

730 e redditi da capitale Cosa dichiarare

Nella dichiarazione del 730 devo dichiarare i redditi da capitali? Non sono già tassati all'origine?

— LETTERA FIRMATA

I redditi di capitale sono quelli percepiti nell'anno d'imposta secondo il criterio di cassa, come disciplinati dall'art. 44 del Tuir. Trattasi dei redditi derivanti da rapporti di finanziamento, (ad es. proventi derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente, obbligazioni), e dei redditi derivanti da rapporti di partecipazione (ad esempio utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti ad Ires, da rapporti di associazione in partecipazione o da strumenti finanziari che consentono una partecipazione al patrimonio dell'emittente). Sono, inoltre, inclusi le rendite perpetue, i proventi della gestione collettiva di patrimoni immobiliari, i redditi sui capitali legati a contratti di assicurazione sulla vita.

Per quanto riguarda la dichiarazione di tali redditi, si devono dichiarare solo i redditi di capitale non soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Vanno, pertanto, indicati gli utili ed altri proventi equiparati che si riferiscono a partecipazioni qualificate e gli altri redditi di capitale, al lordo delle ritenute di acconto subite, e con esclusione dei redditi già assoggettati a ritenuta a titolo definitivo o ad imposta sostitutiva. Si segnala che in caso di opzione per il regime amministrato sulle gestioni finanziarie affidate agli istituti di credito le imposte vengono versate direttamente da questi ultimi e nulla va indicato in dichiarazione.

RISPOSTA N. 221

L'Imu, la Tasi e quei cattivi consiglieri

Possiedo una seconda casa più box a Bergamo. A giugno ho pagato la quota Imu al 7,40 x mille

e Tasi al 3,2 x mille. Così infatti avevo appreso da cattivi consiglieri. Ora, pur avendo pagato quanto dovuto, so che la Tasi è stata azzerata e l'Imu è stabilita al 10,60 x mille. Che cosa posso fare per correggere l'errore, se di errore si tratta, per la prima rata di giugno? Va da sé che a dicembre pagherò tutto con codice tributo Imu l'intero 10,6 x mille.

— LETTERA FIRMATA

Le consigliamo di recarsi allo sportello Tributi del Comune di Bergamo in Piazza Matteotti 3 al piano terra (orari di ricevimento dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 16. - tel. 035.399.433 - posta certificata: protocollo@cert.comune.bergamo.it - e-mail: tributi@comune.bg.it) con la copia del versamento della prima rata di giugno, segnalando di aver erroneamente utilizzato il codice tributo Tasi invece del codice tributo Imu e chiedendo la correzione del codice tributo errato relativo alla Tasi nel codice tributo corretto relativo all'Imu. Una volta accolta la richiesta di correzione, potrà provvedere al pagamento entro la scadenza del 16 dicembre del saldo Imu dovuto.

RISPOSTA N. 222

Il dubbio aliquota per appartamento a disposizione

Desidero sapere se un appartamento tenuto a disposizione è soggetto alla Tasi o deve considerarsi esente da tale tributo, essendo stato già soggetto a Imu.

— LETTERA FIRMATA

La disciplina varia da Comune a Comune. La legge prevede che per gli immobili diversi dalle abitazioni principali la somma delle aliquote Imu e Tasi non deve superare il 10,60 per mille, e in questo ambito la Tasi (la cui aliquota massima è dell'1 per mille) può essere ridotta o annullata con deliberazione del consiglio comunale (articolo 1, commi 676 e 677, della legge 147/2013). Per il solo 2014 è consentito «sfiorare» il 10,60 per mille aggiungendo, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, una Tasi fino allo 0,80 per mille. Ne consegue che un immobile non può considerarsi esente da Tasi in quanto è soggetto a Imu.

RISPOSTA N. 223

Volevo chiedere al notaio una specifica legata al pagamento di una perizia giurata: serve questa perizia per la vendita di un terreno del quale sono proprietarie 10 persone, ma una di queste è sottoposta a tutela?

Se la perizia integra la documentazione di procedimento instaurato di fronte al Tribunale per ottenere l'autorizzazione alla vendita del terreno da parte della persona incapace, la spesa dovrà intendersi a carico dei venditori, i quali potranno accordarsi circa la ripartizione delle spese sostenute, non solo per la perizia, ma per tutte le eventuali attività preliminari e necessarie per poter perfezionare la vendita. Non sembra possibile, alla luce di quanto esposto dal lettore, individuare un criterio vincolante per la ripartizione delle spese suddette, se non quello di non arrecare pregiudizio economico al soggetto incapace.

RISPOSTA N. 224

Ho letto che è possibile acquistare una casa con la formula affitto a riscatto. È vero? Come funziona? Io ho visto un appartamento che mi interessa ma non ho la possibilità di acquistarlo subito. Posso fare una proposta al venditore in tal senso? E se poi cambiassi idea e, dopo qualche anno d'affitto, non lo volessi più acquistare, a che cosa vado incontro?

Il Decreto Legge 133/2014 del 12 settembre 2014 c.d. «Sblocca-Italia», all'art. 23 ha introdotto nell'ordinamento la disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, contratti più genericamente definiti «rent to buy». Tali contratti, rispondendo ad una esigenza manifestata negli ultimi anni, consentono di

Regione Lombardia
promuove iniziative finalizzate al rafforzamento della prevenzione sociale allo scopo di contrastare i fenomeni d'illegalità e di criminalità. Il bando, emanato con il decreto n. 8.861 del 26 settembre 2014 e pubblicato sul Buri il 2 ottobre 2014, ha l'obiettivo di cofinanziare progetti finalizzati alla riqualificazione di spazi pubblici sul territorio regionale, in particolare modo nelle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose. Le iniziative da attuare potranno riguardare eventi informativi, campagne di sensibilizzazione e iniziative culturali volte a favorire l'integrazione sociale. Le agevolazioni sono destinate agli enti locali, che potranno sviluppare il progetto in forma singola o aggregata ad associazioni, fondazioni, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato operanti nel campo sociale e regolarmente costi-

tuite. La Regione ha stanziato complessivamente 400 mila euro a valere sui propri bilanci 2015 e 2016. Il contributo concesso varia da un minimo di 10 mila euro a un massimo di 40 mila euro e copre l'80% del costo complessivo del progetto. Sono riconosciute le spese inerenti il personale, i volontari, i servizi, beni e attrezzature, e altre spese connesse al progetto. Le iniziative dovranno essere realizzate nel 2015 e nel 2016 sul territorio regionale, e dovranno concludersi entro marzo 2016. Le istanze dovranno essere presentate entro il 1° dicembre 2014 a mezzo Pec. La valutazione dei progetti è affidata ad una commissione costituita con decreto del direttore generale della Direzione Generale Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione. Tutte le informazioni sono consultabili al sito internet www.protezionecivile.regione.lombardia.it ■

Sara Fusini

consulente politiche del lavoro



RISPOSTA N. 225

Sono associato ad una grande un'associazione culturale che però non è onlus. Mi dicono, dall'associazione, che la richiesta in tal senso è in fieri. Mi farebbe davvero piacere pensare di lasciare una parte delle mie sostanze a questa associazione. Posso farlo lo stesso? Essere onlus è una condizione indispensabile?

LETTERA FIRMATA

Attualmente, cosa che in passato non era possibile, possono ricevere donazioni sia le associazioni riconosciute sia le associazioni non riconosciute. Le associazioni possono avere anche la qualifica di onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale), qualifica

che viene riconosciuta a quegli enti che non solo perseguano esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ma che abbiano nei loro statuti le specifiche disposizioni previste dalla normativa, sia per quanto attiene all'organizzazione interna dell'ente che all'impiego del patrimonio. L'ordinamento riconosce alle Onlus agevolazioni di tipo fiscale tra cui l'esenzione dall'imposta di donazione. Inoltre, nel caso di donazione di denaro a favore di Onlus, sono anche riconosciuti sgravi fiscali a favore del donante. Pertanto è possibile effettuare la donazione a favore dell'ente anche se ancora non ha avuto il riconoscimento onlus, ma in tal caso non si avrà diritto alle agevolazioni fiscali suddette.

RISPOSTA N. 226

Mio figlio, ha terminato la scuola lo scorso giugno e purtroppo non riesce a trovare lavoro; il sottoscritto è titolare di uno studio professionale e mi chiedevo se vi fosse la possibilità di assumerlo come dipendente?

LETTERA FIRMATA

Senza addentrarci nella modalità di assunzione, in quanto non abbiamo informazioni sufficienti per poter dare una corretta panoramica al lettore, l'assunzione del figlio, quale lavoratore dipendente da parte dello studio del padre, potrebbe essere

oggetto di contenzioso da parte degli enti (quali Inps, Inail e Agenzia Entrate). In particolare gli enti potrebbero contestare la veridicità del rapporto instaurato, ovvero qualora il rapporto di lavoro posto in essere non fosse un reale contratto di lavoro subordinato, con conseguente assoggettamento al potere direttivo e organizzativo, nonché gerarchico, esercitato da parte del datore di lavoro, il lettore potrebbe incorrere nel recupero delle somme indebitamente versate sia a titolo di retribuzione che di contribuzione. Qualora il rapporto di lavoro fosse effettivo si ricorda che il Testo Unico prevede la deducibilità dal reddito di lavoro autonomo dei compensi corrisposti per il lavoro prestato e dei relativi contributi dovuti solo se i figli sono maggiorenni, abili al lavoro mentre, mentre negli altri casi sarà deducibile soltanto il costo dei contributi previdenziali ma non il costo delle retribuzioni corrisposte. È evidente che le eventuali retribuzioni ai figli, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, non ammessi in deduzione nella determinazione del reddito professionale non subiranno alcuna tassazione fiscale in capo al figlio.

RISPOSTA N. 227

Vi ringrazio per la rubrica molto utile e interessante; purtroppo a fine agosto 2014 io e mia moglie ci siamo separati, avendo presentato, al mio datore di lavoro, la richiesta per la domanda dell'assegno del nucleo familiare a giugno 2014 come mi devo comportare?

Attualmente usufruisco anche di detrazioni fiscali per moglie e i due figli: devo chiedere la modifica?

LETTERA FIRMATA

Ipotizziamo che lei abbia presentato una richiesta al suo datore di lavoro, per la corresponsione dell'Anf dal 01.07.2014 fino al 30.06.2015 facendo riferimento ai redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2013 e con indicazione dello stato civile quale coniugato: a seguito della separazione, dovrà avvisare lo stesso della variazione, comunicando il suo nuovo stato civile o chiedendo di sospendere l'erogazione dell'assegno, in quanto dalla data della separazione è indispensabile preventivamente richiedere autorizzazione all'Inps. A questo punto sarebbe opportuno capire se:

- i figli sono stati affidati al padre o alla madre in via esclusiva, in tal caso, l'Inps prevede che il genitore affidatario sia l'unico soggetto legittimato a chiedere l'assegno per il nucleo familiare
- mentre in caso di affidamento condiviso il diritto all'assegno per il nucleo familiare scatta a favore di entrambi i coniugi affidatari. Nel secondo caso, è opportuno e consigliabile, che tra i genitori vi sia un accordo per chi debba percepire l'Anf, al fine di evitare doppie indebite corresponsioni dell'assegno da parte dell'Inps; in caso di contrasto tra i coniugi, caso purtroppo comune, viene utilizzato il criterio della convivenza per determinare a quale dei due genitori si deve attribuire il nucleo familiare.

Le consigliamo di inoltrare all'Inps, la richiesta di autorizzazione per ottenere l'autorizzazione che arriverà tramite posta alla residenza del richiedente; la copia dell'autorizzazione, unitamente a nuovo modello di richiesta degli assegni dovrà essere consegnata al proprio datore di lavoro, per le operazioni di conguaglio. Si precisa che per la presentazione della richiesta di autorizzazione dovrà fornire apposite dichiarazioni di responsabilità o relative sentenze.

L'autorizzazione per l'assegno al nucleo familiare, una volta concessa dall'Inps, ha validità 5 anni dal momento del rilascio o fino al compimento del 18esimo anno di età del figlio minorenne.

Per la ripartizione delle detrazioni fiscali tra genitori, si precisa che la detrazione per figli a carico spetta sia a prescindere dall'età del figlio che dalla convivenza coi genitori. I genitori non possono ripartire tra di loro la detrazione per figli a carico in base alla loro convenienza economica, in quanto il Tuir prevede che: «In caso di separazione legale, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario».

«Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 % tra genitori».

In alternativa, i genitori potrebbero richiedere l'attribuzione della detrazione fiscale per figli a carico ad un solo genitore, ma solo di quello con il reddito più elevato, previa ovviamente rinuncia da parte dell'altro genitore all'applicazione della detrazione per figli a carico.



Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo
Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Notaio

☐ Consulente del lavoro

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____

Indirizzo _____ Città _____

Tel. _____ E-mail _____

Firma _____

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO